

ANALISI

Intervento più pesante se c'è volontà di alterare i dati

di **Michele Tiraboschi** e **Pierluigi Rausei**

LA STRATEGIA

L'obiettivo è ottenere l'integrale e tempestivo ripristino delle condizioni di legalità e regolarità

Il ministero del Welfare interviene con la circolare 23/2011 per assicurare una coerente e uniforme applicazione del sistema sanzionatorio in materia di Libro unico del lavoro e di prospetti di paga, alla luce delle novità introdotte dal Collegato lavoro.

Nel richiamare e confermare i chiarimenti interpretativi resi in precedenza, e in particolare i contenuti del Vademecum del 5 dicembre 2008, la circolare amplia le possibilità di ricorrere alla diffida a regolarizzare da parte del personale ispettivo. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 33 della legge 183/2010, infatti, i chiarimenti ministeriali si soffermano sulle potenzialità della diffida preventiva che ora si estende alla generalità delle violazioni per le quali sia possibile materialmente, vale a dire concretamente e operativamente, realizzare la condotta doverosa. In questo senso la circolare prevede che «di norma» il personale di vigilanza deve procedere a diffidare anche le registrazioni infedeli o non veritiere sul Lul, salvo che nei soli casi in cui sia effettivamente accertata la volontà del datore di lavoro di «alterare i dati», cioè quando si tratta di una dolosa annotazione di dati «non veritieri».

Così il Ministero ribadisce il

valore sociale della diffida a regolarizzare che non consiste meramente nel punire il trasgressore per la inosservanza constatata e contestata, ma anche nell'ottenere l'integrale e tempestivo (entro 30 giorni) ripristino delle condizioni di legalità e di regolarità, anche documentale, del rapporto di lavoro.

Sotto altro profilo la circolare, ribadendo l'applicazione di tante sanzioni quante sono le mensilità interessate da plurime violazioni per omessa o infedele registrazione e per tardive annotazioni, introduce la possibilità di ottenere, nella ordinanza-ingiunzione, la riduzione delle sanzioni ove sussistano i requisiti del concorso formale disciplinato dall'articolo 8, comma 2, della legge 689/1981. In particolare il Ministero segnala che sono i riflessi di natura previdenziale delle violazioni a consentire di ricorrere al calcolo più favorevole delle sanzioni (la più grave aumentata fino al triplo).

La circolare coglie poi l'occasione per puntualizzare il meccanismo di calcolo e di applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 39 del Dl 112/08 con riguardo alle omesse, infedeli e tardive registrazioni. Laddove il legislatore ha previsto due soglie distinte di penalità, in base al numero dei lavoratori coinvolti dalla condotta illecita del datore di lavoro, il personale ispettivo applicherà una sola sanzione, quella prevista per la singola fattispecie, a seconda che i lavoratori interessati dall'illecito siano da 1 a 10 o più di 11, senza alcun ulteriore effetto moltiplicatore.

Per quanto attiene al prospetto di paga di cui alla legge 4/1953, il Ministero chiarisce che se il datore di lavoro utilizza il Lul per adempiere all'obbligo di redazione e consegna del prospetto di paga (come previsto dall'articolo 39, comma 5, del Dl 112/08) la condotta illecita della omessa, errata o incompleta redazione del documento deve essere sanzionata soltanto con riferimento al Lul, punendo la condotta necessariamente presupposta alla (mancata) consegna del prospetto. Al contrario, nei casi in cui il datore di lavoro non utilizza il Lul per adempiere agli obblighi della legge 4/1953 oppure non ha istituito affatto il Libro unico, le sanzioni previste dall'articolo 39, comma 7, del Dl 112/08 e quelle dettate dall'articolo 5 della legge 4/1953 devono trovare contestuale e integrale applicazione, mantenendo una totale autonomia punitiva, a fronte della scelta datoriale di non avvalersi del Lul anche come prospetto di paga. Anche in questo caso è prevista una possibile riduzione delle sanzioni, applicando il primo comma dell'articolo 8 della legge 689/81, in ragione della unicità dell'azione per violazioni sui prospetti di più mensilità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

